CAMERA DEI DEPUTATI N. 2663-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BELOTTI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARTINO CARMINE

Annunziata il 16 gennaio 1957

Proroga della legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania

Presentata alla Presidenza il 14 novembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in oggetto mira, in sostanza, a prorogare fino al 31 dicembre 1957 i termini di validità scaduti il 31 dicembre 1956 delle provvidenze previste dall'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito nella legge 31 dicembre 1954, n. 1214, riguardanti la concessione a favore dell'Amministrazione provinciale di Salerno e dei comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Tramonti, Maiori e Minori, colpiti dalla tragica alluvione della notte sul 26 ottobre 1954, di contributi integrativi in capitale e di mutui assistiti dalla garanzia dello Stato, per il pareggio economico dei bilanci degli Enti predetti.

A copertura della erogazione, da parte dello Stato, dei contributi integrativi in capitali, vennero, col citato decreto-legge n. 1026, autorizzati stanziamenti per complessive lire 1.600 milioni per gli esercizî finanziari dal 1954-55 al 1956-57, utilizzabili dal provento derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione e ipotecarie.

Non potendo, tuttora, considerarsi ovviata la necessità, da parte degli anzidetti Enti, di fronteggiare gli oneri relativi al completamento di opere attinenti ai danni alluvionali; e persistendo le deficitarie condizioni dei bilanci rispettivi, a causa dei maggiori oneri di competenza e della contrazione dei gettiti di taluni tributi, per effetto della cessazione o della parziale paralisi funzionale di importanti aziende commerciali, industriali ed artigiane, il provvedimento in esame presenta una finalità che non può sfuggire alla benevola considerazione della Camera.

Va peraltro rilevato che, con legge 9 aprile 1955, n. 279, recante provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni

della provincia di Salerno, lo Stato si è assunto, tra l'altro, gli oneri di riparazione e ricostruzione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, ecc., in modo da consentire, nei comuni danneggiati del Salernitano, la ricostruzione di quasi tutte le opere danneggiate o distrutte dall'alluvione.

Notevoli contributi in capitale i predetti Enti hanno potuto ottenere nei decorsi esercizî, a parziale copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al triennio 1954-56.

Nella relazione del proponente è precisato che, alla data di presentazione della proposta di legge in oggetto, dal fondo complessivo a disposizione per contributi integrativi in capitale (1 miliardo e 600 milioni di lire) era stata prelevata una somma aggirantesi sui 900 milioni di lire: sarebbe pertanto risultata una residua disponibilità di circa 700 milioni, ritenuta sufficiente a consentire la integrale applicazione delle provvidenze già votate dal Parlamento.

Successivi accertamenti hanno però permesso di acclarare che la complessiva somma effettiva erogata a tutt'oggi si aggira sul miliardo e 400 milioni di lire: per cui la residua disponibilità è, in effetti, ridotta a 200 milioni di lire.

Comunque, dal momento che l'articolo 2 della proposta di legge in esame limita la erogazione dei contributi integrativi in capitale alla somma residua – quale che ne sia l'ammontare – del provento previsto dal citato decreto-legge 7 novembre 1954, convertito nella legge 31 dicembre 1954, n. 1214, nessun nuovo onere deriva allo Stato in conseguenza dell'attuazione della proposta di legge, che il relatore, pertanto, raccomanda all'approvazione della Camera.

BELOTTI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini di validità, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214, sono prorogati al 31 dicembre 1957.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede con le somme residue del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito in legge il 22 dicembre 1954. n. 1213.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.